



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 18

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE

N. 10 DEL 25-02-2020

PROT.N.1903 DEL 25/02/2020

Ufficio: **RAGIONERIA**

Oggetto:	Verbale Acc. Amm.Vo C.F.S. del 04/06/2013 - Marche P.V. n.25570 - Provvedimenti
-----------------	--

L'anno duemilaventi addì venticinque del mese di febbraio, il Responsabile del servizio **Remigi Valentina**

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000, il quale disciplina l'attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con atti di indirizzo dall'Organo Politico;
- Visto l'art. 109, comma 2, del sopra citato T.U. che prevede, per i Comuni privi di dirigenti, la facoltà di attribuire le funzioni gestionali proprie degli stessi, di cui all'art. 107, commi 2 e 3, ai responsabili degli uffici e dei servizi con provvedimento motivato del Sindaco;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 7 del 21/06/2014 prot.n.3613/14 con il quale la Rag. Valentina Remigi è stata nominata responsabile del Servizio dell'Area Amministrativa Contabile del Comune di Visso;

VISTO il verbale di accertamento di illecito amministrativo C.S.F. del 04/06/2013 – Marche P.V. n. 25570 - del Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Forestale di Visso, elevato a carico del Sig. Sabbatini Maurizio, nato a Visso il 08/10/1958 e residente in Visso, Via Ponte Lato n.8, per Violazione dell'art. 6 comma 3 del Regolamento Polizia Rurale del Comune di Visso “Assenza di bestiame nei luoghi dichiarati per la demonticazione” – notificato nei modi di legge;

VISTI gli scritti difensivi presentati da parte del Sig. Sabbatini Maurizio, obbligato in solido, assunti con prot.n. 4583 del 27/07/2013;

CONSIDERATO che le motivazioni addotte dall'obbligato in solido non hanno reso esaustiva giustificazione alla violazione contestata, così come dedotto dai Mod.7 assunti al prot.3540 del 08/06/2013 per l'alpeggio e la transumanza degli animali ai fini della monticazione, successivi alla data di emissione del verbale stesso;

DATO ATTO che pertanto l'obbligato in solido non si è avvalso della facoltà del pagamento in misura ridotta, entro il termine previsto dalle vigenti normative richiamate nello stesso verbale;

RILEVATA la fondatezza degli accertamenti d'ufficio, la regolarità delle contestazioni nonché la completezza degli atti;

CONSIDERATE tutte le circostanze di fatto e di diritto che possono influire sulla determinazione dell'entità della sanzione amministrativa;

CONSIDERATO inoltre che tale violazione non risulta abbia arrecato grave danno o pregiudizio a cose, persone o terzi;

RITENUTO di dover fissare, per quanto sopra esposto, l'importo della sanzione pecuniaria in € 500,00 così come previsto dall'art.32 c.1 del Regolamento di polizia Rurale del Comune di Visso;

VISTO dell'art.48 comma 1 del D.L. 189/2016, come modificato dall'art.11 comma 2 del D.L. 8/2017 , in seguito dall'art.1 del D.L. 55/2018 e successivamente dall'art.1 c.994 della L.145/2018 in materia di sospensione atti di pagamento e riscossione nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, *sono sospesi fino al 01/01/2020 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'art.29 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, nonché le attività di riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali;*

VISTO il Regolamento della Polizia Rurale del Comune di Visso approvato con D.C. n.43 del 24/07/2012;

VISTO l'atto di nomina sindacale n.13 del 31.12.2014 – Prot. 7144 e relativa proroga decreto n.12 del 30.12.2019;

VISTO la L. R. n. 33/1998;

VISTO la L. 689/1981;

VISTO il T.U. n.267/2000;

VISTO la L. 241/1990;

ORDINA ED INGIUNGE

- al Sig. SABBATINI MAURIZIO, nato a Visso (MC) il 08/10/1958 e residente in Visso , via Ponte Lato n. 8 il pagamento di € 500,00 (cinquecento/00) a titolo di sanzione pecuniaria per Violazione dell'art. 6 comma 3 del Regolamento Polizia Rurale del Comune di Visso "Assenza di bestiame nei luoghi dichiarati per la demonticazione" di cui al verbale di accertamento di illecito amministrativo C.S.F. del 04/06/2013 –

Marche P.V. n. 25570 - del Corpo Forestale dello Stato, Comando Stazione Forestale di Visso, notificato nei modi di legge;

- di provvedere al pagamento, a favore del Comune di Visso, della sanzione amministrativa sopra indicata, mediante il Servizio di Tesoreria Comunale UBI Banca – Filiale di Visso, IBAN IT85C0311169240000000002100 causale: oblazione ordinanza ingiunzione, entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) con effetto dalla data di notifica del presente provvedimento;

Contro la presente ordinanza è ammessa opposizione davanti al Tribunale di Macerata entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ai sensi del D.Lgs n.15 del 01/09/2011.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal
..... al
Li Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Remigi Valentina

-

RELATA DI NOTIFICA

Visso li _____

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara di aver notificato copia del presente decreto al Sig.
_____ consegnandolo nelle mani del Sig.
_____.

Reg.n. ____/____

IL MESSO COMUNALE
